

proposta di legge n. 389

a iniziativa dei Consiglieri Camela, Marconi, Malaspina

presentata in data 31 gennaio 2014

RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU)

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende proseguire il percorso di riordino già avviato degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché nell'osservanza della spending review. Tale revisione è dettata dalla necessità di snellire l'apparato burocratico, riducendo quindi le spese inerenti i consigli di amministrazione ed in parte le spese concernenti i vertici delle direzioni. Attualmente i quattro Ersu regionali (Urbino, Ancona, Macerata e Camerino) hanno i rispettivi consigli di amministrazione operativi e due direttori in carica. Nello specifico il direttore dell'Ersu di Ancona dirige anche l'Ersu di Macerata e l'Ersu di Camerino, mentre l'altro direttore dirige l'Ersu di Urbino.

Dunque questa proposta di legge intende istituire una direzione unica regionale, che al tempo stesso sostituisca nelle funzioni i presidenti e i consigli di amministrazione.

Per ottimizzare il rapporto tra Ersu e amministrazione regionale, il regime giuridico della dirigenza Ersu sarà assimilato a quello della dirigenza della amministrazione regionale, al fine di razionalizzare lo svolgimento delle attività mediante le interazioni sinergiche con le strutture organizzative regionali.

L'articolo 1 riguarda le finalità di riordino degli Ersu.

L'articolo 2 istituisce il direttore unico degli Ersu e sostituisce quest'ultimo ai rispettivi presidenti e consigli di amministrazione dei quattro Ersu.

L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla decadenza dei consigli di amministrazione e dei presidenti degli Ersu e alla nomina del direttore unico con indicazioni circa il trattamento giuridico ed economico di tale incarico.

L'articolo 4 contiene l'abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge riordina gli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario).

Art. 2
(Istituzione del direttore unico e sostituzione degli organi di amministrazione)

1. E' istituita la figura del direttore unico degli Ersu.

2. I presidenti ed i consigli di amministrazione degli Ersu sono sostituiti dal direttore di cui al comma 1, che rappresenta l'Ente e ne esercita i poteri di amministrazione e gestione.

3. Il direttore di cui al comma 1 è nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti tenendo conto:

- a) della natura dell'incarico;
- b) della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente;
- c) del curriculum professionale;
- d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.

4. Il direttore degli Ersu assicura forme di consultazione con le università, i Comuni sede delle università medesime e con la rappresentanza degli studenti sull'organizzazione e gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

Art. 3
(Norme transitorie e finali)

1. I presidenti ed i consigli di amministrazione degli Ersu decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale nomina il direttore unico, di cui all'articolo 2, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale nomina i poteri di amministrazione e gestione sono svolti dai direttori dei rispettivi enti, senza corresponsione di emolumenti aggiuntivi.

3. L'incarico di direttore è conferito prioritariamente ad un dirigente dell'Ente interessato, ai dirigenti regionali previo distacco ed ai dirigenti di altro ente dipendente previo collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata dell'incarico.

4. Il trattamento economico omnicomprensivo del direttore unico degli Ersu è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto della tipologia organizzativa, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali degli enti mede-

simi e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.

5. La struttura organizzativa regionale competente nella materia verifica periodicamente i costi di funzionamento, valutandone la congruità in relazione alla funzionalità delle attività svolte.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le norme della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), relative ai dirigenti della Giunta regionale.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare, per il funzionamento della struttura organizzativa, nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci della Regione e dell'ente interessato. Il dirigente nominato direttore non può essere sostituito.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e in particolare l'articolo 15 della l.r. 38/1996.